



Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (*littering* e vandalismo)

IL MUNICIPIO DI LOSONE

Richiamati:

- gli artt. 107 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
- gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 16 settembre 2008;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983

o r d i n a:

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Losone da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di *littering*

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

TITOLO II Norme comportamentali

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

¹ In particolare, è vietato lordare le aree pubbliche con:

- a. sostanze organiche e non (quali acidi, liquidi, solidi, olii o simili);
- b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;

7.4.4 Ordinanza *littering* e vandalismo

- c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
- ² È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (*tags*), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc..
- ³ I detentori di cani, cavalli, ecc. sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei loro animali.

TITOLO III Attività particolari

Art. 5 Esercizi pubblici e simili

I gerenti degli esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibo da asporto (Take Away) sono tenuti ad provvedere affinché la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, non causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della loro struttura.

Art. 6 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 7 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

TITOLO IV Disposizioni varie e finali

Art. 8 Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 10'000.--, ritenuto un importo minimo di Fr. 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e ss. LOC.
- ² In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
- ³ I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
- ⁴ È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 9 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla loro notifica.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione. Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 ss LOC non hanno effetto sospensivo.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 420 del 23 agosto 2016.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli artt. 192 LOC dal 27 agosto al 26 settembre 2016 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.